

AlimentarEuropeo

Laura Salvi

Indicazioni geografiche non oggetto di registrazione a livello europeo e loro utilizzo all'interno dell'Unione.

(Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2014, causa C-35/13, *Assica e Kraft Foods Italia SpA c. Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino» e al.*)

La sentenza della Corte di giustizia di cui in epigrafe si inserisce in una lunga vicenda giudiziaria relativa alla denominazione "Salame Felino", all'epoca dei fatti sprovvista di tutela come denominazione protetta in base alla normativa comunitaria; solo di recente essa è stata iscritta nel registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette, ad opera del Reg. (UE) n. 186/2013 della Commissione del 5 marzo 2013 (Salame Felino IGP).

La controversia in sede nazionale aveva avuto inizio nel 1998, quando l'Associazione fra produttori del "Salame Felino", un salame di pura carne suina, che trae il suo nome dalla città di Felino, nella provincia di Parma, aveva convenuto la Kraft Jacobs Suchard SpA dinanzi al Tribunale di Parma per concorrenza sleale, lamentando l'impiego da parte di tale società della denominazione «Salame Felino» per la commercializzazione di un salame che era prodotto al di fuori del territorio della provincia di Parma.

Dopo che sia in primo che in secondo grado l'Associazione si era vista riconoscere un diritto esclusivo all'uso della denominazione "Salame felino", in forza dell'allora D.lgs. 196/98 (oggi Codice della proprietà intellettuale), per via del solo collegamento del prodotto con il territorio e della reputazione da esso derivante, la controversia era giunta dinanzi alla Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità aveva rilevato un possibile contrasto i due diversi sistemi di tutela coesistenti, rispettivamente riconducibili ad alcune previsioni nazionali in materia di tutela della proprietà industriale, e alle previsioni di cui al Reg. (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità [normativa in precedenza contenuta nel reg. (CE) n. 501/2006 e, ancor prima, nel reg. (CE) n. 2081/92, in vigore all'epoca dei fatti controversi].

La Cassazione aveva così deciso di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte il seguente quesito pregiudiziale: «Se l'articolo 2 del regolamento n. 2081/1992 debba essere interpretato nel senso di escludere che una associazione di produttori possa vantare il diritto di utilizzare in esclusiva, all'interno dell'[Unione], una denominazione di origine geografica impiegata nel territorio di uno Stato membro per designare un certo tipo di salume, senza aver previamente ottenuto da tale Stato membro un provvedi-

mento giuridicamente vincolante nel quale risultino stabiliti i confini della zona geografica di produzione, il disciplinare della produzione, ed eventuali requisiti che i produttori debbano possedere per beneficiare del diritto di utilizzare la denominazione stessa».

La Corte ha osservato che poiché le denominazioni di provenienza geografica prive di registrazione a livello comunitario servono unicamente a mettere in rilievo l'origine geografica di un prodotto, indipendentemente dalle caratteristiche particolari di quest'ultimo, esse non ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2081/92; secondo costante giurisprudenza, benché questo abbia lo scopo di prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente, ciò non osta a che si applichi un regime di protezione delle denominazioni geografiche che si colloca al di fuori del suo ambito di applicazione (sentenze *Budějovický Budvar*, causa C-478/07, e *Warsteiner Brauerei*, causa C-312/98). Pertanto, il regime di protezione che può applicarsi, eventualmente, sul mercato di uno Stato membro, a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria è quello previsto dalla normativa nazionale per le denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica. E' però necessario, da un lato, che la disciplina nazionale in questione abbia l'effetto, non di garantire ai consumatori che i prodotti i quali godono di tale protezione presentino una qualità o una caratteristica determinata, bensì esclusivamente quello di garantire che siffatti prodotti provengano effettivamente dall'area geografica di cui si tratti; dall'altro, che l'attuazione della disciplina in parola persegua un'esigenza imperativa di interesse generale, sia applicata in modo non discriminatorio, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non ecceda quanto necessario per il raggiungimento dello stesso; circostanze, tutte queste, che spetta al giudice nazionale verificare.

Di qui, la conclusione della Corte secondo cui il regolamento n. 2081/92 deve essere interpretato nel senso che esso non attribuisce un regime di protezione a una denominazione geografica priva di registrazione comunitaria, ma che quest'ultima può essere protetta, eventualmente, in forza di una disciplina nazionale relativa alle denominazioni geografiche concernenti i prodotti per i quali non esiste un nesso particolare tra le loro caratteristiche e la loro origine geografica, a condizione, tuttavia, da un lato, che l'applicazione di siffatta disciplina non comprometta gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 2081/92 e, dall'altro, che essa non sia in contrasto con la libera circolazione delle merci di cui all'articolo 28 CE.

Osservano infine i Giudici che, dato che la denominazione

geografica in causa non godeva di una registrazione comunitaria alla data dei fatti controversi, «l'associazione di produttori del "Salame Felino" non poteva, sulla base del regolamento n. 2081/92, avvalersi del diritto esclusivo di utilizzare all'interno dell'Unione una siffatta denominazione geografica».

Sull'ambito di applicazione ratione temporis della normativa UE in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute.

(Sentenza della Corte di giustizia del 10 aprile 2014, causa C-609/12, *Ehrmann AG c. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV*)

Con la pronuncia del 10 aprile scorso, resa nel procedimento C-609/12, la Corte è tornata a pronunciarsi sul tema delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. L'occasione è stata fornita ai Giudici europei da un rinvio pregiudiziale di interpretazione operato dal giudice nazionale tedesco nell'ambito di una controversia riguardante, in specie, l'ambito di applicazione *ratione temporis* degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 10, par. 2, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

La vicenda alla base del procedimento nazionale aveva avuto origine nel 2010, quando la Wettbewerbszentrale - associazione per la lotta contro la concorrenza sleale operante in Germania - aveva contestato alla Ehrmann - azienda tedesca che produce e distribuisce latticini - la violazione della normativa dell'Unione sui *claims* nutrizionali e salutistici; ad essere contestato alla Ehrmann, in specie, era che nell'etichetta e nella presentazione di un formaggio bianco alla frutta commercializzato dall'azienda («Monsterbacke»), compariva lo slogan «*Importante quanto il bicchiere quotidiano di latte!*» senza che questo fosse accompagnato da alcuna delle indicazioni richieste dall'art. 10, par. 2, del reg. (CE) n. 1924/2006, ai fini dell'utilizzazione di un'indicazione sulla salute¹. Secondo l'associazione, il riferimento, quanto meno indiretto, all'idea per cui il prodotto in questione contiene una quantità di calcio comparabile a quella del latte (circostanza, comunque, veritiera), faceva sì che lo slogan non costituisse solo una mera indicazione di qualità, ma una vera e propria indicazione sulla salute, con cui si prometteva al consumatore (anche) un vantaggio

per la salute derivante dal consumo dell'alimento; di qui la necessità della presenza in etichetta delle indicazioni di cui all'art. 10, par. 2, reg. 1924/2006.

Lo slogan controverso, non indicando espressamente che il tenore di zuccheri del prodotto in questione era nettamente superiore rispetto a quello del latte (13 g. del «Monsterbacke» contro i 4,7 g. del latte, per 100 g. di prodotto), era ritenuto in contrasto anche con le previsioni nazionali in materia di tutela delle frodi alimentari, in specie con l'art. 11 del Codice in materia di alimenti, generi di consumo e mangimi (LFGB)²,

Su queste basi, la Wettbewerbszentrale aveva agito dinanzi al Landgericht Stuttgart (tribunale regionale di Stoccarda), chiedendo l'inibizione della pratica commerciale posta in essere dalla Ehrmann e il rimborso delle spese di diffida. La controversia, dopo due gradi di giudizio, era approdata dinanzi al Bundesgerichtshof (la Corte federale di cassazione), la quale, in parte discostandosi dalle conclusioni cui era giunto il giudice d'appello, aveva ritenuto che lo slogan non costituisse un'indicazione ingannevole, ex art. 11, par. 1, dell'LFGB, ma che esso fosse comunque identificabile come un'indicazione sulla salute (ex art. 2, par. 2, punto 5, del reg. 1924/2006): lo slogan, infatti, equiparando il formaggio in questione al bicchiere quotidiano di latte (prodotto, questo, per cui esiste nel consumatore medio una presunzione circa l'effetto benefico per la salute), attribuirebbe a tale prodotto un effetto parimenti benefico, suggerendo un rapporto tra lo stesso e la salute del consumatore tale da costituire un'indicazione sulla salute³.

Il giudice nazionale rilevava, inoltre, che al momento dei fatti della controversia principale, cioè nel corso del 2010, quando peraltro non erano ancora stati adottati gli elenchi comunitari di indicazioni autorizzate, sull'etichetta del suddetto prodotto non figuravano le informazioni di cui all'art. 10, par. 2, del reg. 1924/2006; esso decideva perciò di operare un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, chiedendo a questa di stabilire «*Se gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 dovevano essere rispettati già nel 2010*».

I Giudici europei hanno anzitutto osservato che un'indicazione sulla salute⁴, alla luce di un'interpretazione sistematica del reg. 1924/2006, deve rispettare tanto le condizioni di

(¹) Ossia, una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; un'eventuale dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento; un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive)

(²) L'art. 11 del *Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch* (LFGB) prevede che: «È vietato immettere in commercio prodotti alimentari recanti una denominazione, un'indicazione o una presentazione ingannevole oppure pubblicizzare, in generale o specificamente, prodotti alimentari mediante presentazioni o altre affermazioni di carattere ingannevole. Vi è frode, in particolare, quando: 1. vengono utilizzate per un prodotto alimentare denominazioni, indicazioni, presentazioni, descrizioni o altre affermazioni che possono indurre in errore in merito alle sue caratteristiche, in particolare in merito al tipo, alle qualità, alla composizione, alla quantità, alla data di scadenza, all'origine, alla provenienza o alle modalità di produzione o di ottenimento del prodotto stesso (...).»

(³) Ciò conformemente a quanto affermato nella nota sentenza del 6 settembre 2012, C-544/10 sentenza *Deutsches Weintor*, in cui la Corte ha fornito un'interpretazione ampia della nozione di indicazione sulla salute (cfr., in particolare, i par. 34 e 35 delle motivazioni).

(⁴) La Corte non si è specificamente pronunciata sulla qualificazione dello slogan controverso come indicazione sulla salute, dato che tale qualificazione era già stata operata dal giudice del rinvio. Sul punto, l'Avvocato generale Wathelet, nelle conclusioni rese il 14

cui all'art. 10, par. 2, tanto quelle di cui all'art. 10, par. 1 (conformità ai requisiti generali e specifici di cui al reg. 1924/2006, autorizzazione a norma di detto regolamento e inclusione nell'elenco delle indicazioni autorizzate, adottato con il reg. (UE) n. 116/2010).

Sempre in un'ottica di interpretazione sistematica - rileva la Corte - vanno lette le previsioni di cui all'art. 28, par. 5 e 6, del regolamento, riguardanti misure transitorie per l'impiego di indicazioni sulla salute, e secondo cui un operatore del settore alimentare, sotto la propria responsabilità e a determinate condizioni, poteva fare uso di indicazioni sulla salute per il periodo tra l'entrata in vigore del medesimo regolamento e l'adozione degli elenchi delle indicazioni autorizzate. A trovare applicazione per lo *slogan* controverso - si precisa - è la previsione di cui all'art. 28, par. 5, che si riferisce alle indicazioni ex art. 13, par. 1, lett. a), del reg. 1924/2006, ossia le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo. Ciò precisato, la Corte ha affermato come spetti al giudice del rinvio verificare se, nella causa principale, lo *slogan* possa rientrare nell'art. 13, par. 1, lett. a), del regolamento e, in caso affermativo, se siano soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 28, par. 5, dello stesso. In base a tale previsione, le indicazioni sulla salute possono essere fornite purché siano conformi al regolamento n. 1924/2006, il che significa che (anche) le indicazioni fornite in forza di siffatta misura transitoria devono rispettare gli obblighi di informazione previsti, in particolare, dall'art. 10, par. 2, di tale regolamento; l'applicazione di tale previsione, infatti, non è (*rectius*, era) in alcun modo condizionata all'adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate.

L'obiettivo della previsione - spiega la Corte - è quello di garantire la tutela del consumatore non solo allorché l'alimento formi oggetto di un'indicazione sulla salute già inclusa nei suddetti elenchi, ma anche nel caso di utilizzo di una siffatta indicazione in forza della misura transitoria di cui all'art. 28, par. 5, del citato regolamento. Sicché, nel periodo precedente all'adozione degli elenchi di indicazioni autorizzate, gli operatori del settore alimentare non erano liberati dall'obbligo di fornire al consumatore le informazioni previste dall'articolo 10, par. 2⁵.

La Corte ha quindi concluso che «*il regolamento n. 1924/2006 deve essere interpretato nel senso che gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento erano già in vigore nel corso dell'anno 2010 per quanto riguarda le indicazioni sulla salute che non erano vietate sulla base dell'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafi 5 e 6, del medesimo regolamento*»⁶.

Necessaria la menzione di un "fattore di rischio" ai fini dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute relativa alla riduzione di un rischio di malattia.

(Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2014, causa C-17/12, *Moritz Hagenmeyer e Andreas Hann c. Commissione europea*).

Il Tribunale dell'Unione con la sentenza del 30 aprile scorso, nel procedimento C-17/12, si è pronunciato sul ricorso proposto dai sig. Hagenmeyer e Hann al fine di ottenere l'annullamento del reg. (UE) n. 1170/2011 nella parte in cui la Commissione aveva negato l'autorizzazione all'uso di una specifica indicazione sulla salute riguardante la riduzione del rischio di malattia per cui i ricorrenti avevano presentato domanda di fronte all'Ufficio federale tedesco per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (il «Bundesamt»); l'indicazione era costituita dalla seguente espressione: «*Il consumo regolare di quantità significative di acqua può ridurre il rischio di disidratazione e di concomitante diminuzione dell'efficienza*».

Dopo aver respinto i motivi di irricevibilità sollevati dalla Commissione, e riguardanti l'interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti, il Tribunale è passato ad esaminare il merito della controversia, respingendo pressoché tutti i motivi posti dai ricorrenti a fondamento del ricorso.

I Giudici hanno anzitutto respinto il primo motivo sollevato dai ricorrenti, con cui gli stessi facevano valere una violazione del diritto dell'Unione da parte della Commissione per aver questa ritenuto obbligatoria la menzione, nella domanda di autorizzazione, di un fattore di rischio, pur non risultando un requisito di tal genere nel reg. n. 1924/2006, e, pur potendo comunque lo stesso evincersi dalla domanda di autorizzazione. Secondo i Giudici, l'autorizzazione di un'in-

novembre 2013, aveva precisato come «(..) non spetti alla Corte ritornare sull'apprezzamento del giudice del rinvio, il quale ha circoscritto l'ambito giuridico e fattuale della controversia della quale è stato investito e non ha incluso tale aspetto del problema nella sua questione» (v. punti 22 ss.). L'avvocato era anch'esso giunto alla conclusione che lo *slogan* controverso ricadesse nell'ambito di applicazione del reg. 1924/2006, poiché tale da produrre nel consumatore medio l'impressione che il consumo del formaggio bianco in questione sia benefico per la salute quanto il bicchiere di latte quotidiano, e fosse quindi identificabile come indicazione sulla salute (cfr. punti 46-62 delle conclusioni).

⁽⁵⁾ Analogamente, e in modo molto efficace, l'Avvocato generale aveva rilevato che «sarebbe (...) incoerente e contrario all'obiettivo di protezione del consumatore perseguito dal regolamento n. 1924/2006 sospendere gli obblighi di informazioni specifici di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento in attesa dell'adozione degli elenchi delle indicazioni autorizzate, mentre tali elenchi saranno essi stessi destinati ad evolvere» (v. punto 97 delle conclusioni).

⁽⁶⁾ La Corte ha così aderito alla tesi che era stata sostenuta dalla Commissione nelle osservazioni scritte dalla stessa presentate in corso di causa, e cui aveva aderito anche l'avvocato generale, secondo cui l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1924/2006 è applicabile, come il regolamento nel suo complesso, dal 1° luglio 2007, data fissata dall'articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

dicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, ex art. 2, par. 2, punto 6, del reg. n. 1924/2006, esige, oltre alla menzione di una malattia, quella di un fattore di rischio di sviluppo di tale malattia e, in secondo luogo, la constatazione che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente tale fattore di rischio. Affinché la Commissione potesse procedere all'esame della domanda di autorizzazione dell'indicazione in questione, i ricorrenti avrebbero appunto dovuto menzionare, oltre che una malattia, un fattore di rischio di sviluppo di tale malattia; ciò avrebbe permesso di valutare la riduzione significativa di tale fattore di rischio che sarebbe potuta derivare - come sostenevano i ricorrenti - dal consumo regolare di quantità significative d'acqua. Secondo il Tribunale, il suddetto fattore di rischio non sarebbe identificabile nella "perdita d'acqua dei tessuti" che i ricorrenti avevano menzionato nella domanda di autorizzazione, in quanto, come affermato dall'EFSA, tale circostanza non costituisce un fattore di rischio per la malattia «disidratazione», ma descrive, piuttosto, lo stato di disidratazione e l'esistenza di tale stato corrispondentemente alla perdita d'acqua rilevata. Del pari respinto il terzo argomento fatto valere dai ricorrenti, secondo cui la Commissione, adottando il regolamento impugnato, e dunque rigettando la domanda di autorizzazione all'impiego dell'indicazione in questione, sarebbe incorsa in una violazione del principio di proporzionalità; ciò perché essa avrebbe potuto limitarsi a modificare il testo proposto dell'indicazione nel rispetto del suo contenuto essenziale, e fare così apparire in maniera sufficientemente chiara in suddetto testo il fattore di rischio da essa richiesto, anziché respingere la domanda. Sul punto, i Giudici hanno affermato che il diniego di autorizzare l'indicazione in questione, non è derivato dalla formulazione concreta del testo proposto per l'indicazione in questione, ma dalla mancata menzione di un fattore di rischio da parte dei ricorrenti, sicché un'eventuale modifica di tale testo non sarebbe potuta in ogni caso sfociare nell'autorizzazione richiesta. La Commissione, dunque, non avrebbe violato il principio di proporzionalità rigettando la domanda di autorizzazione. Del pari infondato, secondo il Tribunale, l'argomento secondo cui gli art. 17, par. 1, l'art. 14, par. 1, lett. a), e l'art. 10, par. 1, del regolamento n. 1924/2006, da cui si evince la disciplina della procedura di autorizzazione delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, sarebbero illegittimi in quanto contrari al principio di proporzionalità. Il procedimento di autorizzazione delineato dalle suddette

previsioni per un'indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia, affermano i Giudici, sarebbe invece idoneo, necessario e adeguato al fine del conseguimento degli obiettivi previsti dal regolamento n. 1924/2006, con la conseguenza che la decisione di diniego dell'autorizzazione in questione - peraltro adottata legittimamente nella forma del regolamento⁷ - non risulterebbe priva di fondamento.

Respinti, poi, anche gli ulteriori motivi sollevati dai ricorrenti, e attinenti: a una presunta violazione di competenze da parte della Commissione (per essersi essa sostanzialmente astenuta dall'interpretare i requisiti previsti dagli artt. da 14 a 16 del reg. n. 1924/2006, chiedendo invece all'EFSA e al Bundesamt di pronunciarsi al riguardo); all'incompleta considerazione delle osservazioni dei ricorrenti e dei terzi interessati; alla violazione dell'obbligo di motivazione (per non aver sufficientemente giustificato la necessità di menzionare un fattore di rischio, per non aver considerato gli altri fattori di rischio dedotti dai ricorrenti e non aver esaminato le osservazioni presentate dagli stessi e dai terzi interessati, e per aver ripreso in maniera globale le considerazioni figuranti nel parere dell'EFSA, senza svolgere un esame proprio)⁸.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha respinto *in toto* il ricorso, condannando i ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese di causa.

Decadenza del marchio d'impresa per perdita del carattere distintivo dovuto ad inattività del titolare.

(Sentenza della Corte di giustizia del 6 marzo 2014, causa C-409/12, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH c. Pfahnl Backmittel GmbH*)

I giudici europei, nel procedimento C-409/12, instaurato su rinvio pregiudiziale di interpretazione del giudice nazionale austriaco, sono stati chiamati ad interpretare l'art. 12, par. 2, lett. a) della dir. 2008/95/CE: tale disposizione dispone che il marchio d'impresa è suscettibile di decadenza, fra le altre ipotesi, qualora dopo la data di registrazione esso sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato.

Il marchio rilevante nel caso di specie era costituito dal segno denominativo austriaco "KORNSPITZ", fatto registrare, appunto, come marchio dalla società Backaldrin per prodotti appartenenti alla classe 30 dell'Accordo di Nizza (fari-

(⁷) Si è così respinto anche il motivo (il quinto) con cui i ricorrenti facevano valere che la Commissione era incorsa in una violazione delle forme sostanziali per aver adottato appunto un regolamento, anziché una decisione, per negare l'autorizzazione dell'indicazione *de qua*. Secondo i Giudici, l'impiego del termine «decisione» all'articolo 17 del regolamento n. 1924/2006, non è da intendersi come richiamo alla tipologia di atto vincolante individuata all'art. 288 TFUE, bensì come riferimento alla necessità che la Commissione statuisca in modo positivo o negativo sulla domanda in questione; la disposizione in questione deve infatti interpretarsi tenendo conto della finalità di questa e del contesto in cui il suddetto termine viene utilizzato.

(⁸) I Giudici del Tribunale hanno invece accolto il motivo relativo all'inosservanza dei termini impartiti dalla normativa dell'UE per lo svolgimento del procedimento relativo alla decisione di autorizzazione; si è rilevato che, in effetti, nel procedimento che ha portato all'adozione del regolamento *de quo* non è stato osservato il termine di 5 mesi previsto dal reg. 1924/2006 per la conclusione del procedimento.

ne e preparati fatti da cereali; prodotti da forno; miglioratori per panificazione; prodotti di pasticceria, anche pronti da passare in forno; impasti per la produzione di pasticceria) La Pfahnl, concorrente della suddetta impresa, aveva presentato domanda di decadenza del suddetto marchio dinanzi all'Ufficio austriaco dei brevetti (Österreichischer Patentamt), facendo valere che tale segno denominativo era percepito dagli utilizzatori finali come la generica denominazione di un prodotto da forno (ossia panini di forma oblunga dalle estremità appuntite, detti «KORNSPITZ»); ciò perché i fornai e i distributori di prodotti alimentari riforniti dalla stessa Backaldrin non sono soliti informare i clienti del fatto che taluni di questi panini sono ottenuti da un preparato per cui era stato registrato dalla suddetta impresa il marchio KORNSPITZ. A fronte dell'accoglimento della domanda di decadenza, la Backaldrin aveva presentato ricorso alla Sezione superiore dei brevetti e dei marchi (Oberster Patent- und Markensenat). Questa aveva deciso di sospendere il procedimento e di operare rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di giustizia, chiedendo a questa di dire, sostanzialmente, se la decadenza del marchio può verificarsi allorché quest'ultimo, per via dell'inattività del suo titolare, sia divenuto la generica denominazione secondo la percezione dei soli utilizzatori finali del prodotto finito ottenuto a partire dalla materia fornita dal titolare del marchio e non dei venditori dello stesso prodotto finito).

La Corte ha ricordato che fra le diverse funzioni del marchio, un ruolo fondamentale è svolto dalla funzione di indicazione d'origine, e che l'art. 12, par. 2, lettera a), della direttiva 2008/95/CE contempla i casi in cui il marchio non adempie più tale funzione per essere divenuto una denominazione generica, e aver perso perciò il suo carattere distintivo. Così sarebbe avvenuto nel caso di specie per il marchio KORNSPITZ, registrato per un prodotto consistente in un preparato impiegato nella produzione di una certa tipologia di panini, ma che sarebbe divenuto una generica denominazione impiegata dai consumatori (utilizzatori finali) per identificare, appunto, tali panini; il marchio avrebbe perso, pertanto, la sua funzione fondamentale di indicazione d'origine, con il conseguente rischio per il suo titolare di decadere dal diritto di un suo utilizzo laddove la perdita del carattere distintivo per il prodotto per cui è stato registrato (il preparato impiegato per produrre i panini) sia imputabile alla sua attività o inattività.

Secondo i Giudici, la circostanza che i venditori siano con-

sapevoli dell'esistenza del citato marchio e dell'origine che esso indica non può, di per sé, escludere tale decadenza, che ben può quindi derivare, ex art. 12 paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/95, dalla circostanza che il citato marchio è divenuto la generica denominazione di detto prodotto solo dal punto di vista degli utilizzatori finali dello stesso⁹.

E' stato poi precisato che la nozione di "inattività" prevista all'art. 12 della dir. 2008/95, quale condizione in presenza della quale è prevista la decadenza dall'uso del marchio, comprende tutte quelle situazioni in cui il titolare di tale marchio si dimostri insufficientemente vigilante sulla preservazione del suo carattere distintivo, ad esempio astenendosi dall'incitare i venditori ad utilizzare maggiormente detto marchio per commercializzare un prodotto per cui il citato marchio è registrato; così sarebbe avvenuto nel caso di specie.

La pronuncia della decadenza di un marchio, rileva inoltre la Corte, non presuppone che si accerti se, per un prodotto di cui detto marchio è divenuto la generica denominazione commerciale, esistano altre designazioni, non potendo tale circostanza incidere sulla constatazione della perdita del carattere distintivo di tale marchio.

L'iscrizione della denominazione di vino slovacca «Vinohradnícka oblas Tokaj» nella banca dati E-Bacchus non è un atto impugnabile

(Sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014, causa C-31/13 P, *Ungheria c. Commissione*)

Nel novembre 2012 il Tribunale dell'Unione, respingendo il ricorso proposto dall'Ungheria, aveva stabilito che l'atto d'iscrizione della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblas Tokaj» nella banca dati *E-Bacchus* non poteva essere oggetto di annullamento; trattandosi di un atto di per sé non produttivo di effetti giuridici (perché avente quale unico effetto quello di certificare l'esistenza di una protezione già accordata), esso non rientrerebbe nel raggio di operatività del controllo giurisdizionale di legittimità affidato agli organi giurisdizionale dell'Unione¹⁰. Tale conclusione è stata definitivamente confermata dalla Corte di giustizia, che si è pronunciata il 13 febbraio 2014 a fronte dell'impugnazione della sentenza del Tribunale proposta dall'Ungheria.

⁽⁹⁾ La Corte, sul punto, si è allineata alle conclusioni rese il 12 settembre 2013 dall'avvocato generale Cruz Villalón, il quale, pur osservando che «nella valutazione se un marchio sia divenuto un termine generico occorre far riferimento anzitutto ai consumatori e, «a seconda delle caratteristiche del mercato», anche agli operatori professionali che intervengono nella commercializzazione del prodotto», aveva affermato che questi ultimi devono essere però presi in considerazione solo laddove esercitino una determinata misura di influenza sulla decisione di acquisto del consumatore finale. «Ove ciò non accada, un marchio è divenuto la generica denominazione del prodotto per il quale è stato registrato nel caso in cui esso venga percepito come tale dai consumatori finali, sebbene i commercianti, che fabbricano essi stessi il prodotto in questione a partire da un prodotto di base proveniente dal titolare del marchio e lo vendono usando il marchio con l'autorizzazione del titolare, siano consapevoli del fatto che si tratta di un'indicazione di origine e non lo comunicano, di norma, ai consumatori finali» (punti 47 ss., e in particolare punto 67, delle conclusioni).

⁽¹⁰⁾ Cfr. sentenza del Tribunale dell'8 novembre 2012, causa T-194/10, *Ungheria c. Commissione*.

La denominazione «Vinohradnícka oblas Tokaj», designante un vino proveniente dalla regione viticola del Tokaj, in Slovacchia, era stata iscritta nell'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), redatto sulla base delle legislazioni nazionali che disciplinano le condizioni di utilizzo delle denominazioni di origine controllata. Il 30 luglio 2009 era stata poi eseguita una nuova iscrizione, per la denominazione «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť», che era andata a sostituire la precedente. Questa denominazione era stata poi inserita nella nuova banca dati *E-Bacchus*, il registro elettronico, istituito ex art. 118 del reg. (CE) n. 1234/2007, che a partire dal 1° agosto 2009 ha sostituito gli elenchi v.q.p.r.d.; in seguito, la Slovacchia aveva chiesto alla Commissione la sua sostituzione con la denominazione «Vinohradnícka oblas Tokaj». Tale modifica era stata contestata dall'Ungheria, che aveva così adito il Tribunale per ottenere l'annullamento del relativo atto.

La pronuncia del Tribunale si fondava sulla considerazione per cui la natura dell'atto di iscrizione in *E-Bacchus* non è tale da giustificare l'esercizio di un controllo di legittimità da parte dei Giudici europei, poiché tale iscrizione non andrebbe in alcun modo a incidere sulla protezione già accordata alle denominazioni di vini dalla normativa dell'Unione vigente prima dell'istituzione della banca dati.

La Corte di Giustizia ha ribadito che l'iscrizione nella banca dati *E-Bacchus* delle denominazioni di vini protette anteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno non ha alcun effetto sulla protezione di cui le stesse beneficiano a livello dell'Unione in forza del regime transitorio [previsto all'articolo 118 vices del reg. (CE) n. 1234/2007]; questo regime è stato previsto dalla nuova normativa del settore vitivinicolo per motivi di certezza del diritto, al fine di mantenere la tutela delle suddette denominazioni di vini a livello nazionale, e garantirla, di riflesso, a livello del diritto dell'Unione. Di conseguenza - come affermato dal Tribunale - l'iscrizione nella banca dati *E-Bacchus* non è necessaria affinché le denominazioni di vini tutelate a livello nazionale anteriormente al 1° agosto 2009 godano di una protezione a livello dell'Unione, poiché esse sono già protette automaticamente ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

E' stato altresì precisato che, in relazione all'iscrizione in *E-Bacchus* di una denominazione oggetto del regime di tutela transitorio, il potere della Commissione non si concreta né nella concessione della protezione (per quanto sopra detto), né in un controllo delle denominazioni di vini già protette al momento dell'iscrizione; tale controllo può realizzarsi solo successivamente alla trasmissione da parte degli

Stati membri dei fascicoli tecnici contenenti il disciplinare, nonché delle decisioni nazionali di approvazione, ai sensi dell'art. 118 vices, par. 2, del reg. (CE) n. 1234/2007. Nel caso di specie, alla data dell'iscrizione oggetto di controversia, la Repubblica slovacca non aveva presentato alla Commissione alcun disciplinare, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Ungheria, l'Istituzione non era tenuta a (e non avrebbe potuto) compiere alcun controllo.

Infine, è stato respinto l'argomento dell'Ungheria secondo cui la distinzione, sotto il profilo degli effetti giuridici, tra l'iscrizione in *E-Bacchus* delle denominazioni di vini che godono già di una protezione e le nuove iscrizioni effettuate dalla Commissione nella banca dati si porrebbe in contrasto con il principio della parità di trattamento; al riguardo la Corte ha dichiarato che il regime transitorio e il nuovo regime di protezione non sono comparabili e che pertanto è legittimo che per le suddette ipotesi sia previsto un diverso trattamento giuridico.

Violazione della procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio di OGM da parte della Commissione: annulate le decisioni di autorizzazione della Patata Amflora (Sentenza del Tribunale dell'Unione del 13 dicembre 2013, causa T-240/10 Ungheria c. Commissione)

Il Tribunale dell'Unione, con la sentenza resa il 13 dicembre 2013 nella causa T-240/10, ha stabilito che la Commissione, nell'autorizzare l'immissione in commercio della patata GM Amflora, ha violato le regole procedurali fissate dalla normativa dell'Unione.

La richiesta volta a ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato della patata Amflora (*Solanum tuberosum* L. linea EH92-527-1) era stata presentata per la prima volta nel 1996 dalla BASF *Plant Science GmbH* alle autorità nazionali svedesi¹¹. Diversi Stati membri avevano però sollevato obiezioni in merito alla sicurezza di tale patata transgenica, sicché l'adozione della decisione sull'autorizzazione era stata rimessa alla Commissione europea; questa si era poi rivolta all'EFSA, al fine di ottenere un parere scientifico sui possibili rischi derivanti dall'impiego dell'Ogm in questione.

Nel 2006 l'EFSA aveva adottato due pareri scientifici in cui concludeva che la patata Amflora, nel contesto degli usi proposti, era da considerarsi sicuro al pari di un corrispondente prodotto convenzionale, sotto il profilo dei potenziali effetti nocivi sulla salute umana e animale o sull'ambiente¹².

(11) La notifica originaria riguardava l'immissione in commercio di tale patata Gm ai fini della coltivazione e della trasformazione in amido per usi industriali, cui poi si era aggiunta la richiesta di autorizzazione per l'utilizzazione come ingrediente di mangimi all'interno della Comunità. In seguito, la BASF *Plant Science* aveva informato la competente autorità svedese della propria intenzione di escludere l'uso come mangime dalla notifica a norma della direttiva 2001/18/CE e, parallelamente, aveva presentato una domanda di immissione in commercio della patata GM Amflora ai fini dell'utilizzo per l'alimentazione umana e animale, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle autorità competenti del Regno Unito; queste, a norma degli articoli 5 e 17 del reg. (CE) n. 1829/2003, avevano proceduto ad inoltrare il relativo dossier alla Commissione al fine dell'espletamento della procedura di autorizzazione "centralizzata" in sede europea.

(12) V. *The EFSA Journal* (2006) 323, 1-20 e 324, 1-20.

Sulla scorta di tali pareri favorevoli la Commissione aveva sottoposto le relative proposte di autorizzazione ai competenti comitati "di comitologia" (il comitato di regolamentazione sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali¹³) e successivamente, in assenza di un parere da parte di questi ultimi, al Consiglio. A causa delle forti divergenze manifestate dai rappresentanti degli Stati membri, però, anche il Consiglio non era riuscito a raggiungere la maggioranza necessaria per l'adozione di una posizione, lasciando così l'ultima parola alla Commissione.

Essendo tuttavia emerse, nel frattempo, numerose presunte incoerenze tra i vari pareri scientifici emessi dall'EFSA, la Commissione, anziché procedere al rilascio delle autorizzazioni, nel maggio 2008 aveva richiesto all'Autorità un nuovo parere. Pur a fronte di posizioni minoritarie divergenti, l'Autorità, nel giugno 2009, aveva confermato che la patata *Amlflora* non presentava rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente¹⁴. Sul fondamento di tale parere, la Commissione, senza trasmettere ai suddetti comitati le sue proposte di decisione, aveva proceduto al rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio (decisioni 2010/135/CE e 2010/136/CE)¹⁵.

Diversi Stati membri hanno però continuato a mettere in dubbio la sicurezza dell'OGM; tra questi l'Ungheria, che nel maggio 2010, si è rivolta al Tribunale dell'UE chiedendo l'annullamento delle suddette decisioni della Commissione¹⁶.

Con la sentenza qui in esame, i Giudici della Corte non si sono, per la verità, espressi sui motivi sollevati dall'Ungheria a sostegno del ricorso¹⁷, bensì sul profilo relativo alla man-

cata sottoposizione da parte della Commissione delle proposte di decisione ai competenti Comitati di regolamentazione e, in assenza del parere di questi, al Consiglio; tale violazione, concretatasi, appunto, nel mancato rispetto dell'*iter* procedurale previsto dalla normativa dell'Unione per l'autorizzazione all'immissione in commercio di Ogm e alimenti e mangimi Gm, è stata qualificata come una "violazione delle forme sostanziali", integrante vizio di legittimità da far valere attraverso un ricorso per annullamento ex art. 263 TFUE¹⁸.

Il Tribunale ha rilevato, anzitutto, come la Commissione, avendo fondato le proprie decisioni sul parere scientifico dell'EFSA (del 2009) senza sottoporre i relativi progetti ai competenti comitati, e dunque impedendo a questi di prendere posizione, si sia discostata dalla procedura di regolamentazione di cui alla decisione 1999/468/CE, che avrebbe dovuto trovare applicazione in forza dell'espressa previsione contenuta, tanto nella dir. 2001/18/CE, quanto nel reg. (CE) n. 1829/2003.

A sostegno delle sue affermazioni il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza europea secondo cui il vizio consistente nella c.d. violazione di forme sostanziali ben può concretarsi nel mancato rispetto di una regola procedurale laddove ciò abbia comportato che il contenuto dell'atto adottato mediante tale procedura sia sostanzialmente diverso da quello che l'atto avrebbe avuto seguendo il corretto *iter*.

A quest'ultimo riguardo, i Giudici hanno rilevato che i membri dei competenti comitati, laddove regolarmente chiamati a esprimersi sull'autorizzazione dell'Ogm in questione, avrebbero potuto "ribaltare" la posizione in precedenza espressa con riferimento alle proposte presentate dalla Commissione nel 2006. Osserva il Tribunale, infatti, che già

⁽¹³⁾ Operanti, rispettivamente, in forza delle previsioni di cui all'art. 30 della direttiva 2001/18/CE e all'art. 35 del reg. 1829/2003. Entrambe le norme, nel designare la "procedura di comitato" da applicarsi ai fini dell'autorizzazione degli Ogm, rimandano alla c.d. procedura di regolamentazione delineata negli artt. da 5 a 7 della decisione 1999/468/CEE (oggi sostituita dal reg. (UE) n. 182/2011). Nello specifico contesto relativo all'autorizzazione degli OGM, tale procedura comporta, sostanzialmente, la necessità da parte della Commissione di sottoporre il progetto di decisione al competente comitato: se il parere da questo espresso è favorevole all'autorizzazione dell'OGM, la Commissione rilascia l'autorizzazione; in caso contrario, o in caso di mancata manifestazione del parere, la Commissione sottopone la proposta al Consiglio, il quale può esprimere il proprio assenso, oppure opporsi, a maggioranza qualificata. In mancanza di tale deliberazione, la Commissione è comunque tenuta a rilasciare l'autorizzazione.

⁽¹⁴⁾ V. *The EFSA Journal*, 2009, 1108, 2-3.

⁽¹⁵⁾ Decisione della Commissione 2010/135/CE del 2 marzo 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, in GU L 53 del 4 marzo 2010, p. 11 e Decisione della Commissione 2010/136/CE del 2 marzo 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, in GU L 53 del 4 marzo 2010, p. 15.

⁽¹⁶⁾ A sostegno dell'Ungheria sono intervenuti La Francia, il Lussemburgo, l'Austria e la Polonia; Paesi questi, così come l'Italia, la Germania, la Grecia, e la stessa Ungheria, che, come noto, hanno fatto anche ricorso all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 23 della dir. 2001/18.

⁽¹⁷⁾ A fondamento del proprio ricorso, l'Ungheria faceva valere, in via principale, che la Commissione, nell'adottare la decisione di autorizzazione 2010/135/CE, era incorsa in un errore manifesto di valutazione e in una violazione del principio di precauzione (per il mancato rispetto degli obblighi generali di cui all'art. 4, par. 2, e dell'allegato II della dir. 2001/18), essendosi basata su una valutazione dei rischi carente, incoerente e incompleta, in via subordinata, che la decisione 2010/136/CE, nel fissare una soglia di tolleranza dello 0,9% per la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile dell'Ogm in questione nei mangimi e negli alimenti, si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 4, par. 2, e 16 del reg. 1829/2003.

⁽¹⁸⁾ Il Tribunale, in linea con il costante orientamento della Corte di giustizia dell'Unione, ha sollevato d'ufficio il motivo relativo alla "violazione delle forme sostanziali" (in quanto "motivo di ordine pubblico", che i Giudici dell'Unione sono appunto tenuti a rilevare d'ufficio), e ha invitato le parti a presentare osservazioni in ossequio al principio del contraddittorio (cfr. punti da 70 a 73 delle motivazioni).

in quell'occasione i voti espressi in seno ai comitati sui progetti anteriori erano stati molto divisi; inoltre, le stesse conclusioni cui l'EFSA è pervenuta nel suo parere del 2009 sottolineano non poche incertezze circa i rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'impiego dell'Ogm, discostandosi rilevantemente dai riscontri dei precedenti pareri. Sicché, secondo il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le decisioni impugnate non possono essere considerate identiche ai progetti e alle proposte anteriori, differenziandosi con riguardo al fondamento scientifico sulla cui base le stesse sono state adottate¹⁹.

Pertanto, secondo i Giudici, se la procedura di comitato prevista fosse stata rispettata, l'esito del procedimento di autorizzazione, o il contenuto delle decisioni in esame, sarebbe stato molto probabilmente differente. Nell'ipotesi in cui il Comitato si fosse espresso in senso negativo, o nell'ipotesi in cui non si fosse pronunciato, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre "senza indugio" la proposta al Consiglio, il quale avrebbe potuto votare favorevolmente e adottare le misure proposte, oppure opporsi, a maggioranza qualificata. Solo al termine di tale *iter*, laddove il Consiglio non si fosse pronunciato nei tre mesi previsti, la Commissione avrebbe potuto adottare le decisioni contestate.

In conclusione, omettendo di sottoporre i progetti di decisione ai comitati di regolamentazione competenti, la Commissione avrebbe violato gli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 5 della decisione 1999/468/CE, nonché le disposizioni della normativa sull'immissione in commercio di OGM che vi fanno rinvio, realizzando così una violazione delle forme sostanziali ex art. 263 TFUE²⁰.

Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso dell'Ungheria e ha annullato le decisioni di autorizzazione all'immissione in commercio della Patata Gm *Amflora*.

Conflitti tra marchi e alterazione del carattere distintivo attraverso l'uso: confermato il diniego alla registrazione del marchio comunitario «Maestro de Oliva»

(Sentenza del Tribunale dell'Unione, 6 dicembre 2013, causa T-4/12, *Olive Line International c. UAMI — Carapelli Firenze (Maestro de Oliva)*)

Tra le recenti pronunce dei Giudici dell'Unione intervenute in tema di marchi, e riguardanti prodotti alimentari, figura la sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2013, in causa T-4/12.

La vicenda alla base della pronuncia nasce dalla domanda

presentata dalla Olive Line International SL al fine di ottenere la registrazione come marchio comunitario del segno «Maestro de Oliva» (composto, oltre che da tale elemento verbale, dall'immagine di un ramo di ulivo e due olive) per una serie di prodotti rientranti nelle categorie "oli e grassi commestibili" e "farine e preparati fatti di cereali, pane pasticceria e confetteria" (di cui, rispettivamente, alle classi 29 e 30 dell'Accordo di Nizza).

L'UAMI con provvedimento pubblicato il 29 ottobre 2007, aveva accolto la richiesta e disposto la registrazione del suddetto marchio. Successivamente, la Carapelli Firenze SpA aveva presentato opposizione avverso la registrazione facendo valere l'esistenza di un rischio di confusione (ex art. 8, par. 1, lett. b, e par. 5, del reg. 207/2009) tra i prodotti di cui al suddetto richiesto marchio, e quelli tutelati dal marchio nazionale verbale «Il Maestro», anteriormente registrato in Italia, dalla stessa Carapelli, per diversi prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 (Oli e grassi alimentari, conserve, riso, aceto, salse, spezie, lievito, miele). Ritenendo che vi fosse una somiglianza tra il marchio comunitario richiesto e il marchio nazionale anteriore, poiché entrambi fondanti la loro capacità distintiva nell'elemento verbale "Maestro", e che vi fosse, conseguentemente, un rischio di confusione per il pubblico di riferimento per i prodotti in questione, la commissione di ricorso dell'UAMI aveva accolto l'opposizione della Carapelli e negato la registrazione come marchio comunitario del segno figurativo «Maestro de Oliva».

La Olive Line International SL è ricorsa al Tribunale dell'UE facendo valere, da un lato, una violazione dell'art. 8, par. 1), lett. b), del reg. 207/2009, dall'altro, una violazione dell'art. 15, par. 1, lett. a) dello stesso regolamento. Quest'ultima previsione, nel prescrivere l'applicazione di sanzioni per il mancato uso – per un certo periodo – del marchio comunitario, identifica come "uso" anche «l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato»; una previsione, questa, che si applicherebbe per analogia anche all'uso di un marchio nazionale. Ebbene, secondo la ricorrente, il marchio nazionale anteriore registrato dalla Carapelli Firenze sarebbe stato da questa utilizzato in modo da provocare un'alterazione del suo carattere distintivo; da marchio esclusivamente verbale, esso sarebbe divenuto un "marque étiquette", in cui a fianco dell'originario elemento verbale «Il Maestro» si sarebbero aggiunti ulteriori elementi verbali («olio extra vergine di oliva», «olio di oliva», «dal

⁽¹⁹⁾ I Giudici hanno osservato, al riguardo, che il fatto che la Commissione abbia aggiunto nei progetti delle decisioni impugnate una motivazione riferita a un nuovo parere consolidato dell'EFSA, quale fondamento scientifico rappresenta già di per sé una modifica sostanziale di tali progetti rispetto alle precedenti versioni, costituendo il parere scientifico una parte integrante, appunto, della motivazione, e dunque, dell'atto giuridico che la contiene (v. punti 82 e 89 della motivazione). In secondo luogo, si è osservato, che lo stesso parere dell'EFSA del 2009 presenta notevoli profili e punti di differenziazione rispetto ai pareri scientifici anteriori, sicché il richiamo fatto nel preambolo delle decisioni a siffatto parere deve essere considerato come una nuova valutazione nel merito, e non può invece assurgere a mera conferma delle motivazioni alla base delle precedenti decisioni di autorizzazione (v. punti da 92 a 99 della motivazione).

⁽²⁰⁾ V. punti da 80 a 87 delle motivazioni.

1893 carapelli firenze»), nonché figurativi (l'immagine di foglie di ulivo e di due olive), che avrebbero contribuito a "diluire" e alterare il carattere distintivo posseduto dal marchio al momento della registrazione.

A tal riguardo il Tribunale ha precisato che lo scopo della previsione di cui all'art. 15, par. 1, lett. a), del regolamento è di consentire al titolare del marchio (comunitario o nazionale) registrato di apportare le variazioni derivanti dalle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti e servizi in questione, senza che da esse derivi un'alterazione del carattere distintivo del marchio. Allineandosi alla posizione dell'UAMI, i Giudici hanno stabilito che il carattere distintivo del marchio nazionale registrato dalla Carapelli si ritroverebbe nell'elemento verbale «maestro», mentre le variazioni successivamente intervenute con l'uso del segno non sarebbero state così rilevanti da incidere sulla capacità distintiva dello stesso; i vari elementi figurativi e verbali che hanno caratterizzato lo sfruttamento commerciale di tale marchio, cioè, così come concluso dall'UAMI, avrebbero una scarsa capacità distintiva in relazione ai prodotti in questione, limitandosi a ricoprire una funzione decorativa o meramente descrittiva. Sicché, correttamente l'UAMI avrebbe concluso nel senso che non vi è stata, nel caso di specie, un'alterazione della capacità distintiva del marchio attraverso il suo uso, essendo tale capacità esclusivamente riconducibile all'elemento verbale «maestro».

A essere fatto valere dalla ricorrente è stata anche la violazione dell'art. 8, par. 1, lett. c) del reg. (CE) n. 207/2009, che sarebbe derivata dall'erronea valutazione da parte dell'UAMI circa l'esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi. L'UAMI aveva valutato l'elemento verbale «maestro» quale elemento distintivo e dominante del segno per il quale la Olive Line ha chiesto la registrazione come marchio comunitario ("Maestro de Oliva"); essendo lo stesso termine anche unico elemento del marchio verbale nazionale anteriore ("Il Maestro"), l'UAMI aveva ritenuto sussistere una somiglianza tra i due marchi, con conseguente rischio di confusione.

I Giudici hanno confermato questa lettura. Dopo aver richiamato la giurisprudenza secondo cui il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale (con riguardo alla somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, e tenuto conto degli elementi distintivi e dominanti degli stessi), il Tribunale ha rilevato che l'espressione «de oliva», così come gli elementi figurativi costitutivi del segno per cui la Olive Line International ha chiesto la registrazione come marchio comunitario, avrebbero un carattere meramente descrittivo: a giocare un ruolo determinante nell'identificazione dell'origine commerciale dei prodotti sarebbe unicamente l'elemento verbale «maestro». L'UAMI, dunque, non avrebbe commesso alcun errore di diritto nell'attribuire a tale termine capacità distintiva e carattere dominante rispetto al marchio nel suo complesso. E poiché tale elemento verbale costituisce anche elemento distintivo della marchio nazionale registrato dalla Carapelli, ne deriverebbe la somiglianza tra i due marchi in conflitto, con con-

seguito rischio di confusione per il pubblico (indotto a credere che i marchi indichino un'origine commerciale comune).

La rapidità di preparazione come caratteristica qualitativa determinante degli alimenti: il termine «quick» non può costituire un marchio comunitario

(Sentenza del Tribunale UE del 27 novembre 2013, causa T-348/12, *Quick Restaurant SA c Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno c. UAMI*)

Il 27 novembre 2013 il Tribunale dell'Unione si è pronunciato sul ricorso proposto dalla società belga Quick restaurant SA contro la decisione dell'UAMI che aveva rigettato la richiesta di registrazione del marchio comunitario "Quick". Nel 1996 la Quick Restaurant SA aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo "Quick" per una serie di prodotti rientranti nelle classi da 29 a 32 e 42 dell'Accordo di Nizza (alimenti, pietanze, piatti pronti, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè). L'UAMI aveva negato tale registrazione con riferimento a tutti i prodotti e i servizi designati, ritenendo che il segno in questione consistesse esclusivamente in «un termine che può servire nei rapporti commerciali a indicare la qualità dei prodotti e dei servizi summenzionati (quick = rapido)» e che, conseguentemente, tale segno fosse privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c) dell'allora vigente reg. (CE) n. 40/94.

Il 17 novembre 2000, la ricorrente aveva proposto ricorso avverso siffatta decisione, ma la seconda commissione di ricorso dell'UAMI aveva confermato il rigetto. Alla base della decisione, ancora una volta, la considerazione che il marchio richiesto è da considerarsi privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), reg. 40/94, per i prodotti in questione, e avente, invece, un carattere meramente descrittivo, poiché volto a designare una qualità importante dei prodotti considerati, e cioè la rapidità con cui questi possono essere preparati e serviti.

La Quick Restaurant SA ha adito il Tribunale dell'UE chiedendo l'annullamento della decisione dell'UAMI. Secondo la ricorrente, il segno "Quick", contrariamente a quanto concluso, costituirebbe un segno "evocativo" con riferimento a piatti pronti: un segno, cioè, capace di individualizzare tali piatti rispetto ai prodotti da asporto dello stesso tipo offerti dai concorrenti, e che non si identificherebbe con una modalità abituale di designazione dei piatti da asporto o delle loro caratteristiche. Secondo la ricorrente, esso non avrebbe la valenza di un segno descrittivo, perché non idoneo a designare una «qualità importante, vale a dire la rapidità con cui tali piatti possono essere preparati o serviti»; inoltre, la rapidità di preparazione dei prodotti designati, semplicemente evocata dal vocabolo "Quick", non influirebbe sulla qualità intrinseca degli alimenti cucinati e serviti, dato che essi avrebbero il medesimo aspetto e il medesimo sapore, a prescindere dal fatto che siano preparati e serviti rapidamente o lentamente.

Il Tribunale ha anzitutto ricordato che lo scopo del divieto di cui art. 7, n. 1, lett. c, e dell'art. 12 del reg. (CE) n. 40/94 è di impedire che siano registrati come marchi quei segni o quelle indicazioni aventi carattere meramente descrittivo, e che il carattere descrittivo di un marchio deve essere valutato con riferimento, sia ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione, sia alla percezione del pubblico, ossia dei consumatori, cui il marchio si rivolge.

Allineandosi alle conclusioni dell'UAMI, i Giudici hanno affermato che il termine "quick" consiste esclusivamente in un'indicazione valevole a designare una qualità importante dei prodotti considerati, e cioè la rapidità con cui possono essere preparati e serviti; esso, applicato ai prodotti in questione, è quindi idoneo a far sorgere nella mente del pubblico l'idea che si tratti di prodotti che possono essere preparati e serviti rapidamente. Tale rapidità influirebbe sul risultato e sulla qualità intrinseca dei prodotti considerati, divenendo, appunto, una caratteristica di qualità determinante per il pubblico di riferimento e un criterio di scelta dei potenziali acquirenti di tali prodotti; irrilevante, invece, il fatto che la portata descrittiva non riguardi né l'aspetto, né il sapore dei prodotti designati.

Ne consegue, secondo i Giudici, che il vocabolo "Quick" permetterebbe al pubblico cui il marchio si rivolge di stabilire in via immediata un rapporto concreto e diretto tra tale segno e i prodotti indicati dalla domanda di registrazione in esame; un collegamento talmente stretto, questo, da rientrare nell'ambito di applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, n. 1, lett. c), che impedisce la registrazione di segni o indicazioni meramente descrittivi, e di cui all'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, per cui è vietata la registrazione di un marchio comunitario anche a fronte di un impedimento sussistente in una sola parte della Comunità.

Il Tribunale ha dunque respinto il ricorso, confermando la decisione dell'UAMI per cui il vocabolo "Quick" non può costituire un marchio comunitario.

Violazione della procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio di OGM da parte della Commissione: il caso del mais Pioneer 1507

(Sentenza del Tribunale UE, 26 settembre 2013, causa T-164/10, *Pioneer Hi-Bred International, Inc. c. Commissione*)

Con la sentenza resa il 26 settembre 2013 il Tribunale dell'Unione europea ha accertato la "carenza" dell'azione della Commissione rispetto agli obblighi procedurali ad essa incombenti nell'ambito della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio di una particolare tipologia di mais transgenico, il mais 1507 (*Zea mays* L. line 1507)²¹. Nel luglio 2001 la *Pioneer Hi-Bred International, Inc.* aveva

notificato alle competenti autorità spagnole, sulla base delle previsioni dell'allora vigente Direttiva 90/220/CEE, una richiesta di autorizzazione per l'immissione in commercio a fini di coltivazione del mais GM 1507. Nell'agosto 2003 (nel frattempo era entrata in vigore la direttiva 2001/18/CE), le autorità spagnole avevano concluso per l'assenza di rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente derivanti dall'immissione in commercio del mais GM 1507; sulla relazione positiva così elaborata, poi trasmessa alla Commissione e da questa inoltrata alle autorità competenti degli altri Stati membri, erano state però sollevate diverse obiezioni. Nel maggio 2004 la Commissione si era quindi rivolta all'EFSA, la quale, nel Gennaio 2005, aveva adottato un parere scientifico in cui affermava l'assenza di rischi per la salute o per l'ambiente derivanti dall'immissione in commercio del mais Gm 1507; tale conclusione era stata confermata in diversi successivi pareri dell'Autorità.

Stante l'inerzia della Commissione nel dare corso all'*iter* di autorizzazione, la Pioneer Hi-Bred, con una lettera del 19 gennaio 2007, aveva formalmente invitato l'Istituzione a sottoporre un progetto di decisione al competente comitato di regolamentazione (ex artt. 18 e 30, dir. 2001/18/CE e art. 5 dec. 1999/468/CE); a fronte della perdurante inattività della Commissione, la società aveva promosso un procedimento in carenza dinanzi al Tribunale dell'UE (causa T-139/07), che si era chiuso nel febbraio 2009 dopo che la Commissione – peraltro sulla scorta di un ulteriore parere scientifico positivo – aveva finalmente presentato una proposta di decisione di autorizzazione al comitato di regolamentazione. Il comitato, però, nella riunione del 25 febbraio 2009, non aveva raggiunto la maggioranza richiesta per la formulazione di un parere a favore o contro l'autorizzazione e la Commissione, disattendendo la procedura di regolamentazione ex art. 5 della dec. 1999/468, non aveva proceduto a sottoporre tempestivamente la proposta di decisione al Consiglio.

Nel dicembre 2009 la Pioneer Hi-Bred inviava una nuova lettera di messa in mora alla Commissione, e successivamente, nell'aprile 2010, instaurava dinanzi al Tribunale dell'UE un nuovo procedimento in carenza (T-164/10), conclusosi con la sentenza di cui si dà qui conto.

Dopo aver rigettato le argomentazioni della Commissione con cui la stessa faceva valere l'inammissibilità del ricorso²², il Tribunale, nell'analizzare il merito della declaratoria di carenza, ha preliminarmente accertato che al momento della diffida rivolta alla Commissione, il 29 dicembre 2009, l'Istituzione era da considerarsi "tenuta ad agire", sottoponendo al Consiglio il progetto di decisione sull'autorizzazione del mais Gm 1507. È stato osservato che l'art. 5, par. 4, della decisione 1999/468/CE, pur prescrivendo che la Commissione deve sottoporre "senza indugio" il progetto di

⁽²¹⁾ Nell'Unione l'impiego di tale mais Gm è attualmente autorizzato solo ai fini di impiego per l'alimentazione umana e animale, in forza delle decisioni della Commissione 2006/197/CE (in GU L 70 del 9.3.2006, pag. 82) e 2005/772/CE (in GU L 291 del 5.11.2005, pag. 42).

⁽²²⁾ V. punti da 25 a 36 delle motivazioni,

decisione (su cui il comitato non abbia adottato un parere) al Consiglio, non indica il termine entro cui ciò deve avvenire. Tale previsione, si è precisato, è comunque da considerarsi unitamente alle previsioni di cui alla direttiva 2001/18/CE, ove si prescrive che nel caso in cui siano state sollevate e mantenute obiezioni in merito alla procedura di autorizzazione dell'Ogm, la Commissione deve adottare una decisione comunque entro 120 giorni, decorrenti dalla chiusura del c.d. periodo di conciliazione (periodo che si era concluso il 13 maggio 2004).

Alla suddetta data del 29 dicembre 2009, essendo ampiamente scaduto il periodo di 120 giorni per l'adozione di una decisione mediante procedura di comitologia, era pertanto chiaramente individuabile in capo alla Commissione il dovere di trasmettere il progetto di decisione al Consiglio; trasmissione che, invece, non è avvenuta, nemmeno durante i due mesi successivi alla messa in mora da parte della Pioneer, e senza peraltro che la Commissione abbia indicato una valida ragione a giustificazione di tale inattività²³.

Il Tribunale ha altresì osservato che, sebbene in più occasioni la Commissione abbia richiesto alla Pioneer di procedere alla modifica delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio del mais GM 1507, al fine di un adeguamento ai nuovi riscontri emergenti dai pareri scientifici nel frattempo resi dall'EFSA, la notificante stessa notificante non vi ha proceduto, ritenendo tali adeguamenti non necessari; ciò, tuttavia, non legittimava l'Istituzione a bloccare, di fatto, la procedura di adozione della decisione. Sottolineano i Giudici che se è pur vero che gli OGM rappresentano un settore di ricerca in costante evoluzione, in cui si rendono disponibili sempre nuove informazioni scientifiche, e in cui si registra un ineliminabile margine di incertezza scientifica, la Commissione non può rivolgersi ripetutamente all'EFSA, con un chiaro intento dilatorio, e giustifi-

care la mancata sottoposizione della proposta al Consiglio proprio con la necessità di ottenere nuovi dati scientifici²⁴.

Di qui l'accertamento della carenza della Commissione, per non aver rispettato l'iter procedurale previsto per l'autorizzazione all'immissione in commercio del mais GM 1507. In ottemperanza a questa sentenza la Commissione, nel novembre 2013, ha trasmesso la sua proposta di autorizzazione²⁵ al Consiglio dell'Unione. I membri del Consiglio si sono espressi prevalentemente in senso negativo, senza però raggiungere la maggioranza qualificata²⁶; spetterà quindi alla Commissione decidere sull'autorizzazione del mais Gm 1507, con la possibilità che la decisione – positiva – sia poi oggetto di impugnazione davanti ai Giudici dell'Unione (come avvenuto nel caso della patata GM Amflora).

La vicenda del mais transgenico 1507 appare indubbiamente sintomatica delle criticità sottese alle dinamiche di autorizzazione degli OGM in ambito europeo; criticità che sono legate alla situazione di stallo in cui da tempo versa la riforma della normativa in materia di coltivazione degli OGM, e sulla quale, dunque, si prevede – e si auspica – si concentrerà il lavoro delle Istituzioni nei mesi a venire²⁷.

Sicurezza sanitaria, libertà d'impresa, parità di trattamento. Valide le previsioni del reg. (CE) n. 21/2004 sull'identificazione elettronica individuale di ovini e caprini.

(Sentenza della Corte di giustizia del 17 ottobre 2013, causa C-101/12, *Herbert Schaible c. Land Baden-Württemberg*)

I Giudici dell'Unione, su rinvio pregiudiziale operato dal giudice nazionale tedesco, si sono pronunciati sulla validità di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004²⁸, che, nel quadro della politica di prevenzione delle epizootie, ha

(²³) Cfr. punti da 37 a 53 delle motivazioni. La Commissione sosteneva che la sua inerzia (protrattasi dall'adozione del parere del comitato, il 25 febbraio 2009, alla scadenza del termine di due mesi decorrenti dalla formale messa in mora da parte della Pioneer, il 1° marzo 2010), si giustificava con l'esigenza di considerare le possibili linee d'azione da intraprendere e dalla complessità della questione. La Commissione ha altresì sottolineato la sua volontà di evitare che la decisione potesse essere rigettata in Consiglio a maggioranza semplice, e che una discussione di tale decisione in Consiglio potesse compromettere "il futuro dibattito politico" sulla coltivazione degli OGM, stante l'imminente elezione del nuovo Collegio dei commissari e l'annunciata emanazione di una nuova proposta in materia. I Giudici hanno sottolineato l'infondatezza di tali argomentazioni; in primo luogo, puntualizzando che le previsioni della procedura di comitologia di cui all'art. 5 della decisione 1999/468/CE prevedono quale unica modalità di voto del Consiglio la maggioranza qualificata, sicché un voto a maggioranza semplice non avrebbe potuto in alcun modo impedire l'adozione della decisione; in secondo luogo, osservando che la Commissione avrebbe comunque avuto abbondantemente tempo per sottoporre al Consiglio la proposta di autorizzazione, dato che il nuovo Collegio dei Commissari è entrato formalmente in carica il 10 febbraio 2010, ben prima che scadesse il termine di due mesi per porre fine alla legittima inattività contestata.

(²⁴) Cfr., in particolare, punto 71 delle motivazioni.

(²⁵) V. documento COM(2013) 758 final.

(²⁶) Il voto è intervenuto martedì 12 febbraio 2014 (la votazione è stata affidata al Consiglio Affari Generali, dato che entro tale data, scadenza legale per il voto, non era prevista alcuna riunione del Consiglio Agricoltura). Hanno espresso voto contrario 19 Stati (Italia, Francia, Ungheria, Grecia, Romania, Polonia, Olanda, Austria, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Irlanda, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovacchia e Slovenia); 5 sono invece gli Stati che hanno votato favorevolmente (Spagna, Gran Bretagna, Finlandia, Estonia e Svezia), e 4 i Paesi astenuti (Germania, Portogallo, Repubblica Ceca e Belgio).

(²⁷) Cfr., al riguardo, il comunicato stampa della Commissione europea del 6 novembre 2013 (IP/13/1038), http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1038_it.htm

(²⁸) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE.

istituito un sistema di identificazione elettronica individuale e di registrazione di ovini e caprini.

La vicenda alla base della pronuncia nasce dal ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo di Stoccarda dal sig. Schaible, allevatore di ovini tedesco, avverso il Land Baden-Württemberg, al fine di ottenere l'esonero da diversi obblighi previsti in forza della suddetta normativa dell'Unione. Il sig. Schaible, in specie, faceva valere di fronte al giudice tedesco la contrarietà delle previsioni di cui alla normativa dell'Unione rispetto alla libertà di impresa e al principio di uguaglianza, sanciti, rispettivamente, all'art. 16 e all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il giudice nazionale, nutrendo dubbi al riguardo, ha deciso di sospendere il procedimento e di effettuare un rinvio pregiudiziale di validità alla Corte di giustizia.

La Corte ha anzitutto rilevato che le disposizioni del reg. n. 21/2004, assoggettando gli allevatori di ovini e di caprini a taluni obblighi relativi all'identificazione elettronica degli animali e alla tenuta di un registro d'azienda, comportano, in effetti, una limitazione all'esercizio della libertà d'impresa; tale limitazione, tuttavia, sarebbe giustificata da obiettivi legittimi di interesse generale, segnatamente, la tutela sanitaria, la lotta contro le epizootie e il benessere degli animali, nonché la realizzazione del mercato interno nel settore in questione.

La libertà d'impresa – osservano i Giudici – non costituisce una prerogativa assoluta, potendo invece essere soggetta a un ampio ventaglio di interventi limitativi dei poteri pubblici. La stessa Carta europea dei diritti fondamentali, d'altronde, ammette limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà – tra cui la libertà d'impresa – a condizione che esse siano previste per legge, rispettino il contenuto essenziale di tali diritti e libertà e che, nel rispetto del principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'UE o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

La Corte, poi, con riguardo al principio di proporzionalità, ricorda come esso esiga che gli atti delle Istituzioni dell'Unione non superino i limiti di quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure idonee, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.

Nei casi in cui il legislatore dell'Unione gode di un ampio potere discrezionale, ossia nei settori in cui la sua azione richiede scelte di natura politica, economica e sociale, e in cui è chiamato a effettuare valutazioni complesse (così come in materia di PAC), il controllo giurisdizionale si deve

limitare ad accertare se lo stesso legislatore abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, e se il provvedimento adottato sia affetto da manifesta inidoneità rispetto allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire²⁹. In particolare, poi, nell'ipotesi in cui il legislatore si trovi a dover valutare gli effetti futuri della normativa che si accinge a emanare, e questi effetti non possano essere previsti con certezza, tale valutazione potrà essere oggetto di censura solo qualora essa appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi disponibili al momento dell'adozione della normativa in questione.

Nel verificare se l'azione del legislatore dell'Unione, nel caso di specie, sia stata posta in essere nel rispetto del principio di proporzionalità, la Corte ha proceduto secondo un consueto schema "a tre gradini", ossia accertando se le misure contestate soddisfino i requisiti dell'idoneità-congruità rispetto al raggiungimento dell'obiettivo previsto, dell'adeguatezza-necessarietà, per l'impossibilità di adottare misure alternative ugualmente efficaci e meno restrittive e, infine, della proporzionalità in senso stretto, quale capacità di realizzare l'obiettivo previsto attraverso un corretto bilanciamento fra i contrapposti interessi in gioco³⁰.

La Corte ha anzitutto affermato che gli obblighi del sistema istituito dal reg. (CE) n. 21/2004 sono idonei alla realizzazione degli obiettivi previsti, in quanto atti ad agevolare la tracciabilità di ciascun animale e a permettere alle autorità competenti, in caso di epizootia, di adottare i provvedimenti che impediscano la propagazione di malattie contagiose fra gli ovini e i caprini. In merito all'asserita adeguatezza-necessarietà della normativa in questione, poi, i Giudici hanno constatato che, stante la situazione zoonosarica, epizootica, economica e sociale caratterizzante il periodo della stesura e il momento dell'adozione del reg. (CE) n. 21/2004, correttamente il legislatore dell'Unione ha considerato la necessità (peraltro raccomandata da diversi documenti e studi ufficiali) di un intervento di revisione del precedente sistema. Gli obblighi controversi, dunque, secondo la Corte, sono da considerarsi necessari al conseguimento degli obiettivi previsti.

La Corte, infine, ha stabilito che nel prevedere tali obblighi, il legislatore UE ha effettuato una corretta ponderazione degli interessi in gioco: da un lato, la libertà d'impresa degli allevatori di ovini e di caprini e, dall'altro, l'interesse generale alla lotta contro le epizootie degli ovini e dei caprini. La proporzionalità (in senso stretto) delle misure in questione si riscontrerebbe sia per quanto concerne l'aspetto degli oneri economici derivante dal sistema di identificazione, sia con riferimento al benessere degli animali, valore, questo, la cui tutela, non solo non sarebbe stata eccessivamente compromessa – come sosteneva il ricorrente in sede nazio-

⁽²⁹⁾ Sul punto, e in particolare sull'interpretazione da accordarsi al concetto di "manifesta inidoneità", si sofferma l'avvocato generale *Wahl* nelle sue conclusioni del 29 maggio 2013 (v., in particolare, par. 35 ss.)

⁽³⁰⁾ Cfr. punti 52 ss. delle motivazioni. Per la verità, nella sua pronuncia la Corte sembra includere nel giudizio di proporzionalità i soli profili relativi alla "necessarietà" e alla adeguatezza, considerando invece il profilo relativo all'idoneità-congruità delle misure in questione come estraneo, seppur correlato, alla valutazione della proporzionalità.

nale –, ma sarebbe stata anzi rafforzata dal nuovo sistema di identificazione attraverso la facilitazione della lotta contro le epizootie, ed evitando di ricorrere poi all'abbattimento degli animali.

Le disposizioni del reg. (CE) n. 21/2004 sono state giudicate compatibili anche rispetto al principio della parità di trattamento. Il sig. Schaible, in sede nazionale, sosteneva, da un lato che la previsione della possibilità di un'applicazione facoltativa del sistema di identificazione per gli allevatori di taluni Stati membri comportasse un'ingiustificata discriminazione; dall'altro, che gli obblighi controversi previsti dal regolamento discriminassero gli allevatori di ovini e di caprini rispetto agli allevatori di bovini e di suini³¹.

La Corte ha respinto anche tali argomentazioni. Essa ha rilevato, segnatamente, che le soglie quantitative previste per l'applicazione obbligatoria del sistema di identificazione sono ragionevoli e proporzionate ai fini previsti, e che detta deroga si applica soltanto agli animali non destinati agli scambi intracomunitari; tale sistema non sarebbe neppure tale da discriminare gli allevatori di ovini e di caprini rispetto agli allevatori di bovini e di suini, in quanto sussisterebbero nei due settori differenze tali da giustificare quadri normativi, differenti, con conseguenti diversi obblighi dei rispettivi operatori.

Le specifiche previsioni relative all'identificazione elettronica degli ovini e dei caprini di cui al reg. 21/2004, pertanto, secondo la Corte di giustizia, sono da considerarsi valide.

Qualificazione come “atto legislativo” o “atto regolamentare”, e relative condizioni di impugnabilità per i singoli: confermata l'interpretazione del Tribunale UE sulla normativa riguardante il commercio di prodotti derivati dalla foca.

(Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, del 3 ottobre 2013, causa C-583/11 P, *Inuit Tapiriit Kanatami e altri c. Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea*)

La sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, nella causa C-583/11 P, interviene sull'ampia tematica della tutela giuridica dei singoli rispetto agli atti dell'Unione di portata generale; una questione da sempre al centro di accesi dibattiti, e che a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha assunto un particolare rilievo per via della distinzione tra “atti legislativi” e “atti regolamentari” introdotta dalla nuova disciplina e delle implicazioni che ne derivano, appunto, in termini di legittimazione ad agire dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione per le persone fisiche e giuridiche.

Su tali profili si era espresso il Tribunale dell'UE nel procedimento T-18/10, instaurato a fronte di ricorso per annullamento promosso dalla Inuit Tapiriit Kanatami (associazione rappresentativa degli interessi delle comunità *Inuit*) e da

diversi altri soggetti produttori e commercianti di prodotti derivati dalla foca, avverso il regolamento (CE) n. 1007/2009, che stabilisce un divieto generale (pur con talune eccezioni) di immissione sul mercato dell'Unione dei prodotti derivati dalla foca.

Nella sua ordinanza del 6 settembre 2011 il Tribunale dell'UE aveva avuto modo di chiarire che la qualificazione di un atto normativo dell'Unione come “atto legislativo” o “atto regolamentare” è basata sul criterio della procedura, legislativa o meno, che ha portato alla sua adozione; la nozione di «atto regolamentare», prevista dall'art. 263, par. 4, TFUE, deve essere interpretata nel senso che essa include qualsiasi atto di portata generale che non sia però stato adottato con procedura legislativa (ordinaria o speciale), e dunque che non sia qualificabile come atto legislativo. La distinzione tra le due categorie di atti, sotto il profilo della loro impugnabilità, si coglie dunque nel fatto che un atto legislativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento da parte di una persona fisica o giuridica unicamente se questa è direttamente e individualmente riguardata, mentre l'atto regolamentare è soggetto a condizioni di impugnabilità meno restrittive: conformemente all'art. 263, par. 4, terzo periodo, TFUE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

Con riferimento al caso di specie, il Tribunale aveva stabilito che il regolamento sul commercio di prodotti derivati dalla foca, qualificabile come atto legislativo, in quanto adottato sul fondamento dell'allora art. 95 CE (oggi 114 TFUE) e secondo la procedura di co-decisione di cui all'art. 251 CE (riprodotta, sostanzialmente, dalla procedura legislativa ordinaria di cui all'attuale art. 294 TFUE), non riguardava direttamente e individualmente i ricorrenti. Mentre il requisito dell'incidenza diretta poteva considerarsi (seppur parzialmente) integrato, atteso che alcuni dei ricorrenti erano interessati direttamente dal divieto generale di cui all'art. 3, par. 1, del reg. 1007/2009, in quanto soggetti attivi nella commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti derivati dalla foca, lo stesso non poteva dirsi per il requisito dell'incidenza individuale: i ricorrenti non sono riguardati dall'atto legislativo a causa di determinate loro peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che li distinguerebbe da chiunque altro. Non riscontrandosi la presenza cumulativa delle due condizioni richieste ex art. 263, par. 4, TFUE, il Tribunale aveva perciò dichiarato irricevibile il ricorso.

Tale conclusione è stata confermata dalla Corte di giustizia, davanti alla quale i ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale.

I Giudici della Corte hanno ricordato che, in via generale, le persone fisiche o giuridiche possono proporre ricorso contro qualsiasi atto dell'Unione produttivo di effetti giuridici obbligatori del quale siano destinatarie, o che le riguardi diretta-

⁽³¹⁾ Cfr. punti 76 ss.

mente e individualmente, potendosi trattare di atti individuali (quale una decisione indirizzata a una persona), oppure di atti di portata generale, che includono sia gli atti legislativi, adottati secondo procedura legislativa (ordinaria o speciale), sia gli atti regolamentari. Gli atti rientranti in quest'ultima categoria, a partire dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, possono essere impugnati dai singoli dinanzi ai giudici dell'Unione senza che debba essere soddisfatto il requisito dell'incidenza individuale, ma solamente quello dell'incidenza diretta; gli atti legislativi rimangono invece soggetti alle più restrittive regole di ricevibilità già vigenti prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Ciò premesso, la Corte ha stabilito che il Tribunale ha correttamente interpretato la nozione di atto regolamentare come ricomprendente gli atti di portata generale ad eccezione degli atti legislativi; l'adozione di un'interpretazione contraria – argomenta la Corte – varrebbe a privare di senso la distinzione, operata dall'art. 263, par. 4, TFUE, tra gli «atti» (quelli adottati nei confronti del singolo e quelli che lo riguardano direttamente e individualmente) e gli «atti regolamentari»; una distinzione cui è sottesa la volontà di prevedere, per le diverse categorie di ricorrenti, possibilità di ricorso di portata diversa³².

Del pari corretta è stata giudicata la valutazione del Tribunale con riguardo alla duplice condizione di ricevibilità dell'incidenza diretta e individuale del reg. (CE) n. 1007/2009 (da considerarsi quale atto legislativo) sulla situazione giuridica dei ricorrenti, e la conclusione per cui nel caso di specie non può ritenersi integrato il requisito dell'incidenza individuale. Si è precisato che il tenore di tale requisito non avrebbe subito alcuna modifica in forza delle nuove previsioni del Trattato di Lisbona, e che il Tribunale, dunque, non avrebbe commesso alcun errore di diritto nell'applicare i criteri di valutazione previsti dalla costante giurisprudenza europea (a partire dal noto caso *Plaumann c. Commissione*); il divieto di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca stabilito nel regolamento di base,

essendo formulato in termini generali, si applica indistintamente a qualunque operatore economico che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento, senza essere specificamente rivolto ai ricorrenti e senza incidere, dunque, individualmente sulla loro situazione giuridica.

Quanto all'asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che secondo i ricorrenti deriverebbe dalla limitazione della possibilità per i singoli di proporre ricorso contro gli atti legislativi dell'Unione, la Corte ha rilevato che l'affermazione di tale principio da parte dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione (nonché ad opera degli artt. 6 e 13 della CEDU), non comporta alcuna modifica rispetto al sistema di controllo giurisdizionale operante nel contesto giuridico dell'Unione; sottolinea la Corte che sebbene anche le norme sulla ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli direttamente dinanzi al Giudice dell'Unione debbano essere interpretate alla luce del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva, ciò non deve condurre a escludere l'applicazione degli specifici requisiti previsti dai Trattati al riguardo. La tutela conferita dall'articolo 47 della Carta, in altre parole, non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro atti legislativi dell'Unione; il fatto che siano previste condizioni (se pur restrittive) per l'impugnazione da parte dei singoli di atti di portata generale e, in specie, di natura legislativa, non consente perciò di parlare di un *deficit* di tutela giurisdizionale.

Nel caso di specie, la Inuit Tapiriit Kanatami e gli altri ricorrenti non sarebbero stati perciò privati della tutela giurisdizionale dall'interpretazione della nozione di «atti regolamentari» fornita dal Tribunale; essi, peraltro, osserva la Corte, avrebbero comunque la facoltà di eccepire la presunta illegittimità del reg. (CE) n. 1007/2009 in via incidentale, cioè nel quadro di controversie eventualmente promosse contro misure di esecuzione relative a quel regolamento (così come, in effetti, è accaduto)³³.

□

⁽³²⁾ Molto chiare, sul punto, sono le conclusioni rese il 17 gennaio 2013 dall'avvocato generale J. Kokott, la quale ha sottolineato come le differenze di scelta terminologica che emergono dal combinato disposto dei diversi paragrafi dell'art. 263 TFUE (il primo riferito ad «atti», il quarto ad «atti regolamentari») non si possano ritenere casuali, essendo piuttosto espressione del fatto che alle diverse categorie di ricorrenti spettano da sempre possibilità di ricorso diretto di portata diversa. L'avvocato precisa, poi, che «Il fatto che al singolo non siano date possibilità semplificate per ricorrere direttamente contro gli atti legislativi è spiegabile in particolare con la legittimità democratica particolarmente forte della legislazione parlamentare. Di conseguenza, la distinzione tra atti legislativi e non legislativi sotto il profilo della tutela giurisdizionale non può essere liquidata come mero formalismo e si fonda invece su una distinzione qualitativa» (cfr. punti da 36 a 38 delle conclusioni). D'altronde, osserva ulteriormente l'avvocato generale, la mancata attribuzione ai singoli di possibilità di ricorso semplificate contro gli atti legislativi troverebbe conferma nella genesi della stessa previsione di cui all'art. 263, quarto comma, TFUE. Tale norma, invero, ricalca il disposto dell'art. III 365, quarto comma, del progetto di Trattato costituzionale, il quale accoglieva nel suo complessivo impianto previsionale una chiara distinzione e articolazione gerarchica tra atti legislativi e non legislativi; ciò, in sede di lavori della Convenzione, aveva non a caso condotto a scartare la formulazione di «atti giuridici di portata generale», pur oggetto di discussione, in favore della nozione meno ampia di «atti regolamentari», destinata proprio a esprimere la distinzione tra atti legislativi e non legislativi (v. punti 39 ss.).

⁽³³⁾ I medesimi ricorrenti, e numerosi altri soggetti, hanno infatti proposto dinanzi al Tribunale un ricorso per annullamento avverso il regolamento della Commissione n. 737/2010, attuativo del regolamento di base n. 1007/2009 (causa T-526/10). Con sentenza del 25 aprile 2013, il Tribunale si è pronunciato sul merito delle previsioni di cui alla normativa contestata, senza invece esaminare i profili di ricevibilità del ricorso, e ha concluso per la validità sia del regolamento di attuazione che del regolamento di base. Quest'ultima sentenza del Tribunale è peraltro attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia (causa C-398/13 P).